

Valutazione di incidenza (VINCA)

Descrizione dell'attività

Cos'è:



La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete *Natura 2000*, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Questa procedura è stata introdotta con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale ([Decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357](#) [1] e [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2]).

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree *Natura 2000* o in siti proposti per diventarlo, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Interventi soggetti a valutazione di incidenza

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito *Natura 2000*, presentano uno **studio di incidenza** volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

A titolo esemplificativo, sono da sottoporre a valutazione di incidenza:

- gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali)
- gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive)
- gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio

sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni).

Interventi esclusi dalla valutazione di incidenza

Per gli interventi esclusi dalla procedura di incidenza deve essere presentata **domanda di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza** sul sito della rete *Natura 2000*. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza i seguenti interventi:

- opere interne
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- interventi e attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti (articolo 6, comma 1, Allegato C della [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2])
- interventi previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a valutazione di incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione (articolo 3, comma 2, Allegato C della [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2])

che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente, né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti di rete *Natura 2000*, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive.

Interventi soggetti a valutazione di incidenza semplificata

Se prevista dagli enti gestori, gli interventi di lieve entità possono essere sottoposti alla procedura di **valutazione di incidenza semplificata** (articolo 6, comma 6-bis, Allegato C della [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2]).

A titolo esemplificativo, possono essere sottoposti a valutazione di incidenza semplificata:

1. interventi edilizi

- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente
- b. ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti
- c. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle

- relative condotte di allacciamento interrato
- d. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di fosse biologiche
 - e. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna
 - f. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione
 - g. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo
 - h. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat
 - i. interventi edilizi di qualsiasi natura, compresa la nuova costruzione, purché realizzati all'interno dei centri edificati, così come individuati nelle deliberazioni comunali di riferimento, ossia, per ciascun centro o nucleo permanentemente abitato, delimitati dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi
 - j. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non ricadono nelle cause di esclusione dalla procedura di valutazione di cui al dell' articolo 6, comma 6 bis, dell'Allegato C della [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2]

2. interventi sulla rete viaria e sentieristica

- a. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza
- b. manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc
- c. realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica orizzontale e verticale, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito, anche con movimenti di terra di sterro e riporto purché non superiori ai 25 m³ complessivi
- d. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria
- e. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa, anche con uso di cls purché per di volume complessivo inferiore a 25 m³
- f. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone

3. interventi agronomico-forestali

- a. realizzazione di staccionate in legno, piccole muracche a secco, arredi e segnaletica conformi alle norme regionali e secondo i criteri fissati nel Quaderno delle Opere Tipo
- b. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione
- c. recinzioni a carattere provvisorio per il contenimento del bestiame da pascolo
- d. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone
- e. realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. per una superficie inferiore a 500 m²
- f. interventi di gestione forestale conformi alle norme forestali regionali e che devono essere sottoposti a valutazione d'incidenza
- g. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale e/o pascolo, ecc., con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza
- h. impianti di gru a cavo provvisori per l'esbosco di prodotti forestali, purché non interessanti habitat naturali di interesse comunitario
- i. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria
- j. interventi previsti da piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza

- k. pulizia di canali e rogge
- l. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo e d'alpeggio

4. altri interventi

- a. piccole sistemazioni di corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna
- b. impianti di illuminazione in prossimità delle abitazioni
- c. manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili esistenti
- d. sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici
- e. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti
- f. interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità ad impianti idroelettrici già esistenti
- g. scavi per sondaggi geognostici e simili
- h. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica
- i. prelievo di piccoli quantitativi di materiale lapideo per interventi edilizi autorizzati all'interno del sito
- j. restauro di manufatti della Prima Guerra Mondiale e di altri beni culturali minori purché preventivamente autorizzati ai sensi della normativa in materia
- k. attività di campeggio in aree autorizzate, compresa realizzazione di piccoli manufatti accessori a carattere provvisorio
- l. manifestazioni varie (eventi sportivi, raduni, ecc.) di durata non superiore a tre giorni realizzati in piazzali e/o presso strutture esistenti o condotti sulla rete stradale e sentieristica

La procedura semplificata prevede le seguenti modalità (articolo 6 e articolo 6-bis, Allegato C della [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2]):

- autovalutazione di assenza di incidenza significativa
- valutazione d'incidenza sulla base dell'esame diretto della documentazione progettuale da parte dell'ente gestore del sito

Deve essere presentata autovalutazione di assenza di incidenza significativa per gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma (articolo 6, comma 6, Allegato C della [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2]).

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Modulo: [Valutazione di incidenza, istanza di esclusione dalla procedura o attivazione della procedura semplificata o ordinaria](#) [3]

Allegati: [Copia del documento d'identità](#) [4]

[Descrizione sintetica dell'intervento e opere connesse](#) [5]

[Documentazione fotografica a colori](#) [6]

[Elaborati grafici](#) [7]
[Localizzazione dell'area di intervento](#) [8]
[Progetto soggetto a valutazione di incidenza](#) [9]
[Studio di incidenza](#) [10]
[Ulteriori immobili oggetto del procedimento](#) [11]
[Ulteriori intestatari del procedimento](#) [12]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda l'ente può respingerla o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto. Se sono richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data di ricezione delle stesse.

Entro 60 giorni l'ente, con apposito provvedimento, esprime la valutazione di incidenza impartendo, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento (articolo 5, comma 6 del [Decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357](#) [1] e articolo 6, comma 5, Allegato C della [Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003, n. 7/14106](#) [2]).

[Normativa di riferimento](#) [13]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/valutazione-di-incidenza-vinca>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1997-09-08%3B357>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bgiunta.regionale%3Adeliberazione%3A2003-08-08%3B7-14106>
- [3] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-VINC-INCID>
- [4] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>
- [5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DescrSintincid>
- [6] https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DOC_FOTO
- [7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/Elabincid>
- [8] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/Localizzincid>
- [9] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/Progincid>
- [10] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/reincid>
- [11] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-IMM>
- [12] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-INT>
- [13] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Valutazione%20di%20incidenza%20%28VIC%29%20%28858%29&istituzione_parents=1&istituzione=